

REGIONE TOSCANA

“Aiuti finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” Fondo investimenti Toscana – Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese commerciali, turistiche e della ristorazione localizzate nei centri storici dei comuni toscani”

FAQ

A) DESTINATARI/BENEFICIARI

1. D. Chi può partecipare al Bando?

1. R. Possono presentare domanda micro, piccole e medie imprese, così come definite dall'allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014, nonché professionisti, operanti nei settori economici individuati dai codici Ateco Istat 2007 ritenuti ammissibili ai sensi della DGR 643/2014, classificati "Turismo, commercio e cultura" che risultino iscritti alla CCIAA territorialmente competente, aventi la sede principale o almeno un'unità locale ubicate nei Centri storici dei comuni toscani, Comuni termali e Comuni che, con apposita ordinanza, sono stati classificati "zona rossa". I Comuni c.d. "in zona rossa" sono tutti quelli interessati da una ordinanza con disposizioni restrittive ai fini del contenimento del rischio di diffusione del virus, indipendentemente dal periodo temporale di emanazione delle ordinanze, come specificato dalla Delibera n. 39 del 17 gennaio 2022.

Si prega, pertanto, di verificare le ordinanze della Regione Toscana all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/-/ordinanze-della-regione-toscana>

Si segnala che possono presentare domanda anche le guide turistiche e gli ambulanti; sulla piattaforma, infatti, sarà possibile scegliere le due suddette tipologie di soggetto richiedente.

2. D. Il codice Ateco Istat 2007 è sufficiente che sia riportato nella **comunicazione unica di inizio attività presentata all’Agenzia delle Entrate?**

2. R. Come espressamente previsto dal punto 1 del par. 2.2, il richiedente l'aiuto deve essere regolarmente iscritto alla CCIAA territorialmente competente, ed esercitare, in relazione alla sede operativa destinataria dell'intervento, un'attività economica identificata come primaria, nei settori economici individuati dai codici Ateco Istat 2007 ritenuti ammissibili ai sensi della DGR 643/2014, classificati "Turismo, commercio e cultura"; **il predetto Codice Ateco Istat deve risultare da visura camerale.**

I liberi professionisti (anche punto 2 del par. 2.2) devono essere regolarmente iscritti al relativo albo/elenco/ordine professionale, ove obbligatorio per legge, e - in ogni caso - essere in possesso di partita IVA rilasciata da parte dell'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività, ed esercitare un'attività economica nei settori individuati dai codici Ateco Istat 2007 ritenuti ammissibili ai sensi della DGR 643/2014, classificati "Turismo, commercio e cultura" e **risultante dalla comunicazione unica di inizio attività presentata all’Agenzia delle Entrate ai fini IVA e risultante dalla sezione anagrafica del cassetto fiscale.**

Per le guide turistiche e gli accompagnatori turistici, il codice Ateco Istat 2007 si evince **dalla sezione anagrafica del cassetto fiscale.**

Per gli ambulanti, il codice Ateco Istat 2007 si evince **dalla sezione anagrafica del cassetto fiscale.**

Per un maggiore approfondimento in merito ai documenti da allegare alla domanda si veda la successiva Faq n. 19 a pagina 7 del presente documento.

3. D. Un'impresa con sede fuori dal territorio regionale può presentare domanda ?

3. R. Il richiedente l'aiuto deve avere la sede operativa ubicata nei Centri storici dei comuni toscani così come individuati dagli strumenti urbanistici comunali, o nei Comuni termali o Comuni che sono stati classificati "zona rossa" e la localizzazione deve risultare, per le imprese dalla visura camerale, **mentre per i professionisti dal luogo di esercizio o dal luogo del domicilio fiscale così come risulta dalla sezione anagrafica del cassetto fiscale**. facciamo presente che in istruttoria la verifica circa le aree interessate dei centri storici **sarà effettuata attraverso la validazione da parte dei comuni interessati della dichiarazione rilasciata dalle imprese**. Pertanto non sarà possibile rispondere in assistenza circa il possesso di tale requisito da parte dei soggetti che intendono presentare domanda. Sarà necessario rivolgersi direttamente ai comuni interessati per accertare se l'ubicazione della sede principale o unita' locale interessata dalla domanda di ristoro rientra nei centri storici così come individuati dagli strumenti urbanistici.

Per le guide turistiche e gli accompagnatori turistici, la localizzazione nei territori individuati al paragrafo 2.1 si evince dal **patentino** (documento che, secondo le indicazioni dei competenti Uffici regionali, dovrà essere inserito obbligatoriamente sulla piattaforma), coincidendo la predetta localizzazione con il Comune che ha rilasciato tale autorizzazione, con specifico riferimento, se indicato nel documento, all'ambito territoriale. Pertanto, all'interno della piattaforma, la guida turistica dovrà indicare, quale sede, il Comune per il quale ha ottenuto l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

Per gli ambulanti, la localizzazione nei territori individuati al paragrafo 2.1 si evince:

1) per quelli che hanno il posteggio all'interno dei centri storici ovvero quelli indicati alla lettera A dell'art. 2 comma 1 del decreto del 2/4/68, dovrà essere allegata obbligatoriamente la concessione di posteggio nella quale è evidente la localizzazione del posteggio nella zona sopra citata;

2) per quelli che hanno il posteggio in concessione nei mercati dei comuni termali e quelli definiti in zona rossa, dovrà essere allegata obbligatoriamente la concessione di posteggio nella quale è evidente la localizzazione del posteggio riferita all'area in oggetto;

3) per coloro in possesso dell'autorizzazione/SCIA itinerante, è necessario allegarla nel caso in cui l'operatore non sia concessionario di posteggio (es. spuntisti, fieristi). Detta autorizzazione/SCIA deve essere stata rilasciata/comunicata da/a un comune termale o da/a un comune inserito nell'elenco dei comuni dichiarati in zona rossa oppure se la sede legale dell'azienda è collocata all'interno di un centro storico.

Per un maggiore approfondimento in merito ai documenti da allegare alla domanda si vedano le successive Faq nn. 19, 19bis e 19ter alle pagine 7 e 8 del presente documento.

4. D. Il requisito di cui al punto 12 del par. 2.2 del Bando "essere impresa attiva" come viene verificato?

4. R. Per le imprese il requisito viene verificato dalla visura camerale dalla quale l'impresa deve risultare attiva mentre, solo, per i liberi professionisti il requisito risulta soddisfatto con la presentazione all'Agenzia delle Entrate della prevista denuncia di inizio attività ai fini iva.

B) DURC

5.D. In caso di esistenza di debiti contributivi e assistenziali, è possibile regolarizzare la propria posizione ed accedere al contributo?

5.R. In caso di debiti nei confronti di INPS/INAIL, il contribuente può regolarizzare la propria posizione attivandosi di propria iniziativa presso l'istituto o gli istituti nei confronti dei quali ha un debito e versando l'intero importo oppure attivando la procedura per la rateizzazione del debito. In questo secondo caso la regolarità contributiva sarà conseguita a seguito della approvazione del piano di ammortamento (per un massimo di 24 rate mensili) da parte dell'ente competente ed il pagamento della prima rata.

Per i debiti già oggetto di iscrizione a ruolo, il pagamento in un'unica soluzione ovvero l'eventuale rateizzazione dovranno essere effettuati presso l'Agente della Riscossione, che poi trasmetterà agli enti gli esiti, a fini del rilascio del DURC.

Per quanto riguarda il sistema delle rateizzazioni INPS (debiti ancora non trasmessi all'Agente della Riscossione) si fa presente che è possibile avere una sola dilazione in corso.

Tuttavia, a fronte dell'esistenza di una rateizzazione amministrativa correttamente onorata, è prevista la possibilità di autorizzare in via eccezionale un'ulteriore rateizzazione definita "breve", la cui durata non può superare le 6 rate.

E' possibile regolarizzare la propria posizione anche a seguito di richiesta del DURC da parte di Sviluppo Toscana (o di qualsiasi altra Amministrazione): in questo caso il contribuente con un debito verso INPS/INAIL riceverà una comunicazione da parte dell'ente creditore (un preavviso di accertamento negativo) che lo invita a mettersi in regola nei 15 giorni successivi, pagando il proprio debito (o una rata del piano di ammortamento) ed ottenendo così esito "regolare" del DURC. Si fa presente tuttavia che l'invito alla regolarizzazione a fronte di un debito contributivo viene formulato dagli istituti previdenziali e assicurativi una volta soltanto: pertanto se il contribuente ne ha già ricevuto uno a seguito di una interrogazione Durc on line precedente a quella di Sviluppo Toscana e non si è attivato per la regolarizzazione, a seguito della nuova interrogazione di ST non sarà emesso un ulteriore preavviso di accertamento negativo ma sarà direttamente rilasciato un DURC con esito negativo.

NOTA BENE: Dopo il rilascio di un DURC con esito negativo a seguito della interrogazione da parte di Sviluppo Toscana non sarà più possibile regolarizzare la posizione ai fini dell'accesso al contributo regionale.

Per quanto sopra detto, si suggerisce di verificare la propria regolarità contributiva nei confronti di INPS ed INAIL richiedendo autonomamente e preventivamente il Durc on Line.

Ove sia già presente un DURC positivo, lo stesso conserverà la propria validità fino alla scadenza riportata (e pertanto ogni richiesta trasmessa fino a tale data non sarà recepita dal sistema), mentre laddove non ce ne fosse uno valido (ma l'azienda fosse in regola con INPS ed INAIL), il sistema provvederà all'immediato rilascio dello stesso con validità 120 giorni.

Si Precisa che la procedura sopra descritta deve essere attivata prima della presentazione della domanda di contributo, in quanto la verifica del requisito di regolarità contributiva previdenziale e assicurativa verrà effettuata dal Soggetto Gestore con apposita richiesta sul sistema del Durc online in fase istruttoria e non saranno ammissibili sanatorie successive alla data di approvazione degli esiti istruttori.

6. D. Qualora al momento dell'approvazione della graduatoria, la verifica del requisito di regolarità contributiva previdenziale e assicurativa non risulti conclusa a causa del mancato rilascio del DURC da parte degli enti preposti cosa succede all'istanza di contributo presentata?

6. R. Qualora al momento dell'approvazione della graduatoria, la verifica del requisito di regolarità contributiva previdenziale e assicurativa non risulti conclusa a causa del mancato rilascio del DURC da parte degli enti preposti, a seguito di apposita richiesta inserita dal Soggetto Gestore, il richiedente verrà provvisoriamente ammesso con riserva. In questo caso, l'eventuale concessione del contributo e la successiva erogazione potranno essere disposte solo al momento dell'effettivo rilascio del certificato di regolarità contributiva, purché ciò avvenga entro e non oltre 60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, pena l'esclusione dal contributo. Qualora, entro i termini di cui sopra, la richiesta inserita in fase istruttoria si concluda con rilascio di DURC regolare, si procederà con lo scioglimento della riserva in precedenza disposta e con la concessione del contributo.

Qualora, invece, la richiesta inserita in fase istruttoria si concluda con rilascio di DURC non regolare, DURC non effettuabile per mancanza di iscrizione del soggetto alle relative Casse previdenziali ove ritenuto invece obbligatorio, ovvero non si concluda nei termini di cui al precedente capoverso, si procederà con lo scioglimento della riserva e con l'adozione del provvedimento di non ammissione a contributo.

7.D. Nei 60 gg dalla data di approvazione della graduatoria posso regolarizzare la mia posizione contributiva qualora sia stato emesso un DURC non regolare in fase istruttoria?

7.R. No, per quanto riguarda il DURC, il paragrafo 2.2, punto 3) del Bando, nel fissare i requisiti richiesti al soggetto richiedente a pena di inammissibilità della domanda di aiuto, stabilisce che il possesso di tale requisito venga verificato tramite la consultazione del DURC ON LINE in fase di istruttoria e non sono ammissibili sanatorie successive.

C) TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AIUTO

8. D. Qual'è l'importo dell'indennizzo spettante e come viene calcolato?

8. R. L' aiuto è concesso nella forma di contributo a fondo perduto ed è pari ad un massimo di Euro 2.500,00. Data la natura dell'aiuto (ovvero di ristoro per la riduzione di fatturato/corrispettivi), il contributo concesso non potrà in ogni caso superare (congiuntamente ad eventuali altri contributi ottenuti per la medesima finalità anche da altre Amministrazioni Pubbliche) l'entità della riduzione di fatturato/corrispettivi registrata nel periodo di osservazione; fanno eccezione le imprese/i professionisti che hanno avviato l'attività nel 2° periodo, per i quali non vi è un fatturato precedente da confrontare. Per le imprese/professionisti che, infatti, hanno avviato l'attività nel 2° periodo, non è richiesto il requisito della riduzione del fatturato/corrispettivi ed il contributo riconosciuto sarà pari ad Euro 1.000,00.

9. D. In caso di azienda con unica sede nei comuni di cui all'art. 2.1 del bando (Centri storici, Comuni termali o classificati "Zona Rossa") e con codice Ateco primario ammissibile, ma con diversi codici Ateco secondari non ammissibili, il totale del fatturato può comprendere anche quello derivante dalle attività di cui ai codici Ateco secondari non ammissibili?

9. R. Sì, il fatturato si intende complessivo.

9.bis D. In caso di soggetto con più sedi come deve essere calcolato il fatturato?

9.bis R. Per le imprese, il fatturato deve comprendere quello di tutte le sedi toscane - con codice ATECO ammissibile secondo il dettato del Bando - localizzate nei Comuni di cui all'art. 2.1 del Bando (Centri storici, Comuni termali o classificati "Zona Rossa").

Per le guide e gli ambulanti, deve essere considerato il fatturato dell'attività complessiva - riferita al codice ATECO ammissibile - realizzata nei Comuni toscani, presumendosi che i predetti soggetti, seppure in luoghi diversi, svolgano sempre la medesima attività.

10. D. Se l'impresa si è costituita nel corso del 1° periodo, come si effettua, invece, la verifica del calo di fatturato previsto dal Bando?

10. R. Per le imprese/professionisti che hanno avviato l'attività nel corso del 1° periodo, la verifica del calo di fatturato/corrispettivi si effettua confrontando i mesi di operatività nel suddetto periodo con gli stessi mesi nel 2° periodo. Qualora l'attività non sia iniziata in coincidenza con l'inizio del mese, il mese sarà computato per intero se la data di inizio cade tra l'1 ed il 15 mentre non sarà computato se l'attività è iniziata dal giorno 16 in poi.

11. D. Se l'impresa si è costituita nel corso del 2° periodo, come si effettua la verifica del calo di fatturato previsto dal Bando?

11. R. Per le imprese/professionisti che hanno avviato l'attività nel 2° periodo, non è richiesto il requisito della riduzione del fatturato/corrispettivi ed il contributo riconosciuto sarà pari ad Euro 1.000,00.

12. D. Cosa si intende per "avvio dell'attività"?

12. R. Per "avvio dell'attività" si intende la data di emissione della prima fattura o del primo corrispettivo.

13. D. Nel caso in cui un'impresa si sia costituita nel 2° periodo a seguito di un'operazione di conferimento o cessione di azienda come si calcola il calo di fatturato?

13. R. Nel caso l'impresa richiedente sia stata interessata da una operazione straordinaria nel periodo considerato, sia per la determinazione del calo di fatturato/corrispettivi che per la verifica della data di avvio dell'attività si prenderanno in esame i dati dell'azienda o del ramo d'azienda oggetto della suddetta operazione.

D) CUMULO

14.D. Cosa prevede il Bando in termini di cumulo?

14.R. Secondo il dettato del **paragrafo 3.2 del Bando** *"L'intervento previsto è cumulabile con altre agevolazioni concesse come Aiuti di Stato (definiti ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), con contributi a titolo di "de minimis" (Reg. n. 1407/2013) o con Fondi UE a gestione diretta o con altre misure consentite in via straordinaria dal Temporary Framework, tenuto conto di quanto previsto da quest'ultimo e comunque nei limiti della riduzione del fatturato/corrispettivi di cui al **paragrafo 2.2 del presente Bando**", secondo cui "data la natura dell'aiuto (ovvero di ristoro per la riduzione di fatturato/corrispettivi), il contributo concesso non potrà in ogni caso superare (congiuntamente ad eventuali altri contributi ottenuti per la medesima finalità anche da altre Amministrazioni Pubbliche) l'entità della riduzione di fatturato/corrispettivi registrata nel periodo di osservazione".*

Dal combinato disposto di entrambi i suddetti paragrafi, vi sono due "ordini" di cumulo:

1) *specifico*, relativo a tutti gli aiuti finalizzati al ristoro del calo di fatturato che, quindi, complessivamente non devono superare il calo in termini assoluti nel periodo considerato (par.

2.2); saranno conteggiati per intero anche gli aiuti ricevuti per il calo di fatturato relativo ad una parte dell'intero periodo considerato.

2) *generale*, relativo a tutti gli aiuti (deminimis, TF, reg. di esenzione....) che devono tener conto dei limiti previsti in ciascuna norma.

Si specifica che gli aiuti da indicare nell'apposita sezione della domanda corrispondente all'opzione di scelta:

- *che il soggetto richiedente ha ottenuto contributi da altre Amministrazioni Pubbliche per la medesima finalità, per un importo pari a:* _____

In caso di compilazione della dichiarazione di cui sopra, specificare:

<i>Ente Concedente</i>	<i>Norma di riferimento</i>	<i>Importo ricevuto</i>

sono solo quelli a fondo perduto ottenuti come ristoro sul calo di fatturato subito nel periodo intercorrente tra il 1/1/2020 e il 31/12/2020 rispetto all'analogo periodo del 2019, a prescindere dalla data di concessione degli stessi.

Si precisa, inoltre, che il contributo può essere cumulato con eventuali aiuti già ricevuti a valere su precedenti bandi "ristori" della Regione Toscana, fino alla concorrenza della riduzione in termini assoluti del fatturato dichiarato. In questo caso i beneficiari saranno collocati in fondo alla graduatoria.

Per fare un esempio, se il calo di fatturato in termini assoluti sia pari a € 10.000 e l'impresa abbia già beneficiato di altre agevolazioni ottenute per la medesima finalità anche da altre Amministrazioni Pubbliche, secondo il dettato del paragrafo 2.2, per un importo pari a € 9.000, sul presente Bando l'impresa non potrà beneficiare del contributo massimo previsto dal paragrafo 3.1 (€ 2.500), ma solo per la differenza di € 1.000 tra quanto già percepito e il valore della riduzione di fatturato.

Se l'impresa ha ottenuto altri aiuti concessi a titolo di "de minimis" o con Fondi UE a gestione diretta o con altre misure consentite in via straordinaria dal Temporary Framework, secondo il dettato del paragrafo 3.2, vale il limite previsto da ciascun regolamento.

Ricordiamo invece che **saranno escluse** le imprese che hanno già partecipato ai bandi della Regione Toscana, per le imprese di seguito indicate, emanati o di prossima emanazione per "ristorare" parzialmente la riduzione di fatturato subita a causa della pandemia da Covid-19:

- Imprese turistiche localizzate nei comprensori sciistici;
- Imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti;
- Imprese operanti nel settore delle discoteche;
- Imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati;
- Imprese che gestiscono parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici";
- Imprese esercenti attività di gestione di stabilimenti termali";
- Imprese esercenti attività di supporto per allestimento fiere, convegni, eventi.

E) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

15. D. Come si presenta la domanda?

15. R. La domanda di agevolazione è redatta esclusivamente on line, previo accesso tramite credenziali SPID Livello 2 o CNS al sistema informativo disponibile al link <https://bandi.sviluppo.toscana.it/ristoricentristorici>

16. D. Quando è possibile presentare la domanda?

16. R. La domanda può essere presentata a partire dalle ore 9.00 del 17 gennaio 2022 e fino alle ore 17.00 del 25 febbraio 2022.

17. D. La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo?

17. R. La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo pari a Euro 16,00. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di aiuto.

L'applicazione della marca da bollo sulla domanda di aiuto deve essere effettuata inserendo negli appositi campi il numero identificativo a 14 cifre disponibile sullo scontrino acquistato dal tabaccaio e la data di emissione.

18.D. E' possibile presentare più domande per lo stesso beneficiario?

18.R. No, non è possibile.

19.D. Quale documentazione occorre allegare alla domanda di contributo?

19.R. Per tutti i liberi professionisti, dovrà essere allegata la copia dell'estratto della sezione anagrafica del cassetto fiscale.

Per le guide turistiche e gli accompagnatori turistici, dovranno essere allegati obbligatoriamente, secondo le indicazioni dei competenti Uffici regionali, i seguenti documenti copia del **patentino** per l'esercizio della professione e, nel caso di liberi professionisti, dovrà essere allegata obbligatoriamente anche la copia dell'estratto della sezione anagrafica del cassetto fiscale.

Per gli ambulanti:

1) per quelli che hanno il posteggio all'interno dei centri storici ovvero quelli indicati alla lettera A dell'art. 2 comma 1 del decreto del 2/4/68, dovrà essere allegata obbligatoriamente la concessione di posteggio nella quale è evidente la localizzazione del posteggio nella zona sopra citata;

2) per quelli che hanno il posteggio in concessione nei mercati dei comuni termali e quelli definiti in zona rossa, dovrà essere allegata obbligatoriamente la concessione di posteggio nella quale è evidente la localizzazione del posteggio riferita all'area in oggetto;

3) per coloro in possesso dell'autorizzazione/SCIA itinerante, è necessario allegarla nel caso in cui l'operatore non sia concessionario di posteggio (es. spuntisti, fieristi). Detta autorizzazione/SCIA deve essere stata rilasciata/comunicata da/a un comune termale o da/a un comune inserito nell'elenco dei comuni dichiarati in zona rossa oppure se la sede legale dell'azienda è collocata all'interno di un centro storico.

19bis D. Un ambulante deve essere necessariamente in possesso della licenza itinerante per poter chiedere il contributo?

19bis R. No. La licenza itinerante si allega solo per coloro che non hanno la concessione di posteggio in un mercato o in una fiera. Detta autorizzazione/SCIA deve essere stata

rilasciata/comunicata da/a un comune termale o da/a un comune inserito nell'elenco dei comuni dichiarati in zona rossa oppure se la sede legale dell'azienda è collocata all'interno di un centro storico.

19ter D. Un ambulante deve allegare tutte le concessioni ?

19ter R. No. Basta allegare solo una concessione e/o scia/autorizzazione per cui il contributo è richiesto.

20.D. Se commetto un errore nella compilazione della domanda di aiuto è possibile correggerlo?

20.R. Se la domanda è già stata presentata, in caso di errore materiale commesso nella compilazione della stessa, è ammessa, entro i termini previsti al paragrafo 4.3, la possibilità di rinunciare all'istanza che si trovi nello stato di "domanda presentata". Solo a seguito dell'esecuzione della procedura di rinuncia sul sistema informatico di Sviluppo Toscana, sarà possibile presentare una nuova domanda per il medesimo codice fiscale.

Per rinunciare sarà necessario cliccare sul bottone rappresentato dall'immagine sotto riportata



F) ISTRUTTORIA

21. D. Quanto dura l'istruttoria?

21. R. L'attività istruttoria prende avvio dal giorno successivo alla data di chiusura della finestra di raccolta delle domande e si conclude entro i 30 giorni successivi **e comunque dopo aver ricevuto la validazione da parte dei comuni interessati delle dichiarazioni rilasciate dalle imprese** circa l'ubicazione nei Centri storici rispetto agli strumenti urbanistici comunali adottati alla data di emanazione del bando.

22. D. Verrà trasmessa una lettera contenente l'esito dell'istruttoria effettuata?

22. R. No, l'istruttoria si concluderà con la pubblicazione sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A., all'indirizzo www.sviluppo.toscana.it, oltre che sul sito di Regione Toscana e sul BURT, del decreto di approvazione della graduatoria adottata da Sviluppo Toscana S.p.A.

Solo in caso di non ammissione, tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), ne verrà data comunicazione ai soggetti interessati con indicazione della motivazione dell'esito negativo, entro 15 giorni dall'approvazione della graduatoria.

G) GRADUATORIA

23. D. Come viene determinata la graduatoria delle domande?

23. R. La graduatoria delle domande ammesse è determinata in funzione della % di riduzione di fatturato/corrispettivi registrata e con ordinamento decrescente calcolato con due decimali. Le imprese/professionisti che hanno avviato l'attività nel corso del 2° periodo saranno posizionati automaticamente al primo posto nella graduatoria.

Le imprese che, invece, hanno già beneficiato di un contributo su un precedente bando "ristori" della Regione Toscana saranno posizionate in fondo alla graduatoria.

Ricordiamo invece che saranno escluse le imprese che hanno già partecipato ai bandi della Regione Toscana, per le imprese di seguito indicate, emanati o di prossima emanazione per “ristorare” parzialmente la riduzione di fatturato subita a causa della pandemia da Covid-19:

- Imprese turistiche localizzate nei comprensori sciistici;
- Imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti;
- Imprese operanti nel settore delle discoteche;
- Imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati;
- Imprese che gestiscono parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici”;
- Imprese esercenti attività di gestione di stabilimenti termali”;
- Imprese esercenti attività di supporto per allestimento fiere, convegni, eventi.

Al fine di non determinare ulteriori posizioni di pari livello, per la predisposizione della graduatoria il calo del fatturato e dei corrispettivi potrà essere quantificato con impiego di un numero di decimali ulteriore rispetto ai due utilizzati per la verifica della soglia di accesso.

24. D. Sono possibili ammissioni con riserva?

24. R. Sì, in due casi:

- qualora al momento dell'approvazione della graduatoria, la verifica del requisito di regolarità contributiva previdenziale e assicurativa non risulti conclusa a causa del mancato rilascio del DURC da parte degli enti preposti, a seguito di apposita richiesta inserita dal Soggetto Gestore, il richiedente verrà provvisoriamente ammesso con riserva. In questo caso, l'eventuale concessione del contributo e la successiva erogazione potranno essere disposte solo al momento dell'effettivo rilascio del certificato di regolarità contributiva, purché ciò avvenga entro e non oltre 60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, pena l'esclusione dal contributo. Qualora, entro i termini di cui sopra, la richiesta inserita in fase istruttoria si concluda con rilascio di DURC regolare, si procederà con lo scioglimento della riserva in precedenza disposta e con la concessione del contributo.

Qualora, invece, la richiesta inserita in fase istruttoria si concluda con rilascio di DURC non regolare, DURC non effettuabile per mancanza di iscrizione del soggetto alle relative Casse previdenziali ove invece richiesto obbligatoriamente, ovvero non si concluda nei termini di cui al precedente capoverso, si procederà con lo scioglimento della riserva e con l'adozione del provvedimento di non ammissione a contributo;

- qualora la verifica del requisito di cui al punto 5) del paragrafo 2.2. del Bando non si riuscisse a completare nei termini previsti, a causa di una elevata numerosità di soggetti partecipanti, la stessa potrebbe essere completata nei 90 gg successivi alla chiusura della raccolta progettuale. La concessione del contributo e l'erogazione dello stesso avverranno al momento del completamento di tale verifica.

H) EROGAZIONE

25. D. Quando verrà effettuato l'accredito del contributo spettante?

25. R. Il contributo a fondo perduto sarà corrisposto da Sviluppo Toscana S.p.A. in unica soluzione, contestualmente alla concessione dell'aiuto, mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario e indicato nella domanda di agevolazione.